

Stato di New York
WORKERS' COMPENSATION BOARD

QUESTA AGENZIA ASSUME E ASSISTE
PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ
SENZA ALCUN TIPO DI DISCRIMINAZIONE.

**DICHIARAZIONE DI QUESTIONI IRRISOLTE - SEZIONE SPECIALE PER LE UDIENZE
CON PROCEDURA ACCELERATA**

N. PRATICA WCB	DATA/E DELL'INCIDENTE	RICHIEDENTE (IN STAMPATELLO)	
N. PRATICA ASSICURATORE	COD. ASSICURATORE	ASSICURATORE (in stampatello)	
DATORE DI LAVORO (in stampatello)		ALTRA PARTE INTERESSATA (in stampatello)	

ISTRUZIONI: COMPILARE IL PRESENTE MODULO, PRESENTARLO ALLA WCB E NOTIFICARLO A TUTTE LE PARTI INTERESSATE ENTRO 20 GIORNI DAL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEL CASO ALLA SEZIONE SPECIALE PER LE UDIENZE CON PROCEDURA ACCELERATA.

LE QUESTIONI IRRISOLTE DEL PRESENTE CASO SONO LE SEGUENTI:

SPUNTARE UNA SOLA OPZIONE:

- SONO PRONTO/A PER UN'UDIENZA DINNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO (WC LAW).
- NON SONO PRONTO/A PER UN'UDIENZA DINNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO (WC LAW). INDICARE DI SEGUITO QUALI ULTERIORI INDAGINI SONO NECESSARIE E PER QUALE MOTIVO NON SONO STATE COMPLETATE.

PARTE (in stampatello)

Firma

Data

Articolo 300.34 della Sezione speciale per le udienze con procedura accelerata.

La presente norma è promulgata ai sensi delle disposizioni del comma (d), suddivisione 3, articolo 25 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro (*Workers' Compensation Law*) in relazione alla sezione speciale per le udienze con procedura accelerata per i casi in cui le questioni non siano state risolte entro due anni da quando dette questioni sono state sollevate dinnanzi alla WCB, o se molteplici indennità derivano dallo stesso incidente o evento, oppure se tutte le parti concordano un'udienza con procedura accelerata, o qualora la presidenza lo ritenga altrimenti necessario.

(a) Qualora, in qualunque caso, le questioni non siano state risolte entro due anni da quando dette questioni sono state sollevate dinnanzi alla WCB, o se molteplici indennità derivano dallo stesso incidente o evento, oppure se tutte le parti concordano un'udienza con procedura accelerata, o qualora la presidenza lo ritenga altrimenti necessario, la presidenza o una persona designata dalla presidenza, su propria proposta, o su proposta di una qualsiasi parte interessata, può disporre che il caso sia trasferito a una sezione speciale per le udienze con procedura accelerata. I casi trasferiti a questa sezione speciale devono essere trattati da un giudice del lavoro ai sensi della Normativa in materia di infortuni sul lavoro assegnato a detta sezione.

(b) Ciascuna parte interessata, entro 20 giorni dal pronunciamento del provvedimento di trasferimento, deve presentare alla WCB e notificare a tutte le parti interessate una breve dichiarazione di tutte le questioni irrisolte, e una dichiarazione che detta parte è pronta per un'udienza dinnanzi a un giudice del lavoro o una dichiarazione che illustri quali ulteriori indagini sono necessarie e per quale motivo non sono state completate.

(c) Le udienze della sezione speciale per le udienze con procedura accelerata:

- (1) devono essere presiedute da un giudice del lavoro assegnato a detta sezione;
- (2) devono essere programmate in modo tale che, all'occorrenza, tutte le questioni in sospeso possano essere affrontate in un'unica udienza;
- (3) devono svolgersi, se fattibile, presso l'ufficio distrettuale in cui è situato e conservato il fascicolo del caso;
- (4) devono essere programmate entro 30 giorni dal provvedimento di trasferimento.

(d) Ogni legale, rappresentante abilitato o rappresentante autorizzato di una compagnia assicurativa o di un datore di lavoro con assicurazione autonoma che compare nei procedimenti della sezione speciale per le udienze con procedura accelerata deve avere familiarità con i fatti del caso, i documenti presentati o da presentare e la normativa vigente, e deve avere l'autorità di negoziare e patteggiare tutte le questioni in sospeso, inclusa l'autorità di limitare eventuali questioni sollevate in precedenza, salvo le disposizioni degli articoli 300.5 e 300.36 della presente Sezione.

(e) Salvo in caso di emergenza, i casi inseriti nel calendario dei processi della sezione speciale per le udienze con procedura accelerata non possono essere rinviati o prorogati salvo approvazione del giudice del lavoro. Qualsiasi parte che cerchi di aggiornare o rinviare il caso deve presentare una richiesta scritta al giudice del lavoro in cui si indicano i motivi di detto aggiornamento o rinvio. Se l'aggiornamento o il rinvio viene approvato dal giudice del lavoro, il caso deve essere riprogrammato non appena possibile, ma non oltre 30 giorni dopo detto aggiornamento o rinvio. Se l'aggiornamento o il rinvio viene negato, il caso deve essere dibattuto ufficialmente nella sua formulazione attuale.

(f) Qualora, dopo aver esaminato la richiesta di aggiornamento o rinvio, il giudice del lavoro stabilisca che detta richiesta non rappresenta un'emergenza ma una futilità, sarà comminata una sanzione come indicato di seguito:

(1) Se la richiesta viene presentata da una compagnia assicurativa o da un datore di lavoro, 1.000 \$ da corrispondere alla WCB. Qualora detta compagnia assicurativa o detto datore di lavoro sia patrocinato da un legale o da un rappresentante abilitato che non è un dipendente della compagnia stessa o del datore stesso, il legale o il rappresentante abilitato sarà responsabile del pagamento di detta sanzione.

(2) Se la richiesta viene presentata da un richiedente patrocinato da un legale o da un rappresentante abilitato, 500 \$ da corrispondere alla WCB. Detta sanzione deve essere corrisposta direttamente dal legale o dal rappresentante abilitato e non deve provenire dal risarcimento del richiedente.

(3) Non deve essere comminata alcuna sanzione a un richiedente non patrocinato che richiede un aggiornamento o un rinvio.

(g) I provvedimenti o le direttive emanati/e da un giudice del lavoro nella sezione speciale per le udienze con procedura accelerata, ai sensi del comma (d), suddivisione 3, articolo 25 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro e del presente articolo, a eccezione di una determinazione di incidente o malattia professionale, una notifica e una relazione causale o un risarcimento in denaro, devono essere di carattere interlocutorio e non devono essere riesaminabili dalla WCB ai sensi dell'articolo 23 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro fino alla conclusione del processo e alla risoluzione di tutte le questioni in sospeso.

(h) Il presente articolo, ss.mm.ii., decorre dal 1° gennaio 1997, e si applica a tutte le nuove richieste di indennità presentate dopo detta data.